

Sent. n. 2/2026 pubbl. il 14/01/2026
Rep. n. 2/2026 del 14/01/2026

RG 3/2026 LIQ. CONTR.

SCAPIN ANTONIO
(C.F. SCPNTN53R29Z326X)

PROC. UNIT. 319-1/2025



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO

SECONDA SEZIONE CIVILE

DEPOSITATA E PUBBLICATA
IL 14/01/2026

Il Tribunale di Treviso composto dai magistrati:

dott. Bruno Casciarri	Presidente rel.
dott. Lucio Munaro	Giudice
dott.ssa Clarice Di Tullio	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso ex art. 269 CCI nel procedimento n. 319-1/2025 presentato da **SCAPIN ANTONIO**, c.f.: SCPNTN53R29Z326X, nato a Tripoli (Libia,) EE, il 29.10.1953 e residente in Via dei Tempesta, 7, 31023 Resana TV, rappresentato e difeso dagli Avv. Giampietro Danieli c.f.:DNLGPT56E20L407Q e Avv. Renato Boer, c.f.:BRORNT54R12H523O, elettivamente domiciliato presso e nello studio dei medesimi in Treviso, Viale G. Verdi, 21

rilevato che:

- il ricorrente è residente a Resana (TV);
- il ricorso è stato presentato con l'assistenza dell'OCC;
- al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC che contiene la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, con l'indicazione a norma dell'art. 269 co. 2 CCI delle cause dell'indebitamento e della



diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni nonché con l'attestazione di cui all'art. 268 co. 3 quarto periodo CCI;

- il debitore, che fruisce solo di un reddito da pensione (circa E. 1.556,00 al mese oltre la tredicesima) è in stato di sovraindebitamento, come risulta dalla relazione dell'OCC che riporta un passivo di oltre E. 495.000,00;

- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCI; visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI.

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata dei beni di SCAPIN ANTONIO, c.f.: SCPNTN53R29Z326X

NOMINA

il dott. Bruno Casciarri Giudice delegato per la procedura, il quale provvederà a determinare i limiti reddituali di cui all'art. 268 comma 4 lett. b) CCI

NOMINA

Liquidatore l'OCC, che ha prestato assistenza al debitore, nella persona del dott. Franco Zovatto

ORDINA

al debitore il deposito entro 7 giorni dell'elenco dei creditori in cancelleria;

ASSEGNA

termine perentorio di gg. 90 ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

DISPONE



che Liquidatore provveda all'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, alla pubblicazione presso il registro delle imprese;

ORDINA

quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione a cura del Liquidatore della sentenza presso gli uffici competenti.

Evidenzia che:

- a norma dell'art. 150 CCI, richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, salva diversa disposizione di legge; di conseguenza sono inopponibili alla procedura eventuali cessioni del quinto e pignoramenti sulla pensione;
- la procedura che ha carattere universale e colpisce tutti i beni, eccetto quelli espressamente esclusi per legge e quelli che il Liquidatore valuterà come non utilmente liquidabili nel programma di liquidazione;
- il compenso del difensore per la presentazione del ricorso non rientra tra i crediti prededucibili a norma dell'art. 6 CCI e dell'art. 269.1 CCI;
- l'esdebitazione opera alle condizioni di cui all'art. 282 CCI;
- in compenso dell'OCC e del Liquidatore è unico e dovrà essere liquidato dal Giudice all'esito della liquidazione dei beni tenuto conto dei valori effettivamente realizzati.

Manda alla Cancelleria per la notificazione della sentenza al debitore e al Liquidatore per la notificazione ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione

Treviso, 13 gennaio 2026

Il Presidente est.

Bruno Casciarri

